



N. del Reg. 4

Comune di Sassari

Deliberazione del Commissario Straordinario

Assunta con i poteri del Consiglio comunale

OGGETTO	MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI -
----------------	--

L'anno duemilaquattordici, addì otto del mese di aprile, dalle ore 11,00, presso la sede comunale, vista la proposta n. 616 in data 11 febbraio 2014 di cui all'oggetto, il Commissario straordinario con l'assistenza della vice Segretaria comunale Dott.ssa Teresa Soro ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 40 del 28 marzo 2014, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Sassari ed è stato nominato quale Commissario straordinario il Dott. Guido Sechi;

CONSIDERATO che allo stesso competono i poteri del Consiglio comunale, della Giunta, del Sindaco;

RICHIAMATO il regolamento sul diritto di accesso dei cittadini agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni, approvato con deliberazione consiliare n. 118 del 13.11.2007 e modificato con deliberazione consiliare n. 63 del 17 dicembre 2013; DATO ATTO che si rende necessaria un'ulteriore modifica al regolamento in argomento, al fine di meglio dettagliare le modalità d'esercizio dell'accesso civico, riformulando l'art. 23 "Accesso civico", nel seguente modo:

"Art. 23 - Accesso civico:

1. In attuazione dell'istituto dell'accesso civico (art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013) il Comune di Sassari pubblica, nella sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente", i documenti, le informazioni e dati per i quali il D.Lgs. 33/2013 prescrive la pubblicazione obbligatoria e riconosce il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione che si pronuncia sulla stessa.
3. La richiesta di accesso civico deve contenere i dettagli dei documenti, le informazioni e dati per i quali si chiede la pubblicazione;
4. La richiesta di accesso civico può opzionalmente contenere il nome e l'indirizzo o indirizzo di posta elettronica del richiedente. In questi casi l'amministrazione comunicherà al richiedente l'eventuale avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
5. La richiesta deve avere come oggetto "Richiesta accesso civico" e deve essere indirizzata al Responsabile della trasparenza. Può essere redatta in carta semplice e presentata al protocollo del Comune, oppure può essere trasmessa mediante posta elettronica all'indirizzo di PEC del Comune di Sassari, disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente".
6. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Comune di Sassari indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In caso contrario, l'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nella sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente" del documento, dell'informazione o del dato richiesto, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
7. Nel caso in cui per i limiti in materia di tutela della privacy di cui al precedente art. 22, comma 3, il documento, il dato o l'informazione non possano essere pubblicati, il Comune di Sassari ne darà comunicazione al richiedente.
8. L'informazione, resa gratuitamente, deve assicurare la veridicità, l'esattezza e la completezza dei suoi contenuti.
9. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, nel Comune di Sassari è il Direttore generale.
10. Il titolare del potere sostitutivo verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento, provvede ai sensi del precedente comma 6.

11. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.

12. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5, del D. Lgs. 33/2013";

ATTESO che la legge finanziaria per l'anno 2010, (legge n. 191 del 23 dicembre 2009), al fine di contenere la spesa pubblica, al comma 186 dell'art. 2 ha disposto la soppressione da parte dei Comuni, degli uffici del difensore civico comunale;

RITENUTO quindi opportuno modificare anche gli articoli 19 e 21 del regolamento, nelle parti che prevedono l'intervento del Difensore civico comunale, riformulandoli nel seguente modo:

"Art. 19 "Non accoglimento della richiesta:

1. I provvedimenti di diniego, di limitazione e di differimento dell'accesso, richiesto in via formale, sono adottati dal responsabile del procedimento e comunicati all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta agli uffici dell'amministrazione.

2. Nella comunicazione di cui al comma precedente l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto, dallo stesso attivabile secondo il quinto comma dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 dovranno recare sempre la motivazione con specifico riferimento alla normativa vigente, alla categoria di interessi ed alle circostanze di fatto per cui l'accesso è stato negato, limitato o differito".

Art. 21 Ricorso avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso:

1. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare, nel termine di trenta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale".

CHE le sopra citate modifiche sono meglio evidenziate nel quadro sinottico allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le circoscrizioni non hanno espresso alcun parere sulla proposta di deliberazione in argomento;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 1^a commissione consiliare permanente in data 28 febbraio 2014;

VISTO lo statuto comunale;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il decreto legislativo n. 195 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO l'art. 2 della legge 191 del 23.12.2009;

DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica;

DELIBERA

1. di modificare, per i motivi esposti in premessa, gli articoli 19 "Non accoglimento della richiesta"; 21 "Ricorso avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso" e 23 "Accesso civico", del "Regolamento del diritto di accesso dei cittadini agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 118 del 13.11.2007 e modificato con deliberazione consiliare n. 63 del 17.12.2013 come riportati nel quadro sinottico allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di garantire l'applicazione completa della disciplina dell'accesso civico nell'ente, dichiara la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal al

senza opposizioni.

Sassari, li

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Del che si è redatto il presente verbale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F/TO **SECHI**

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

F/TO **SORO**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA VICE SEGRETARIA sottoscritta certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Sassari, li

LA VICE SEGRETARIA GENERALE